

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 8/04/2020, in modalità telematica da remoto, si sono incontrati:

Per la società coop. a r.l. **PERRONE ASSOCIATI**, con sede in Formello (RM) a via Montemadonna n.8, in persona del vice presidente del CDA, sig. Gianluca Perrone (nel prosieguo anche la "Società").

Per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

- Aurora Blanca, per la FISASCAT/CISL Nazionale;
- Marcella Conese, su delega della FILCAMS/CGIL Nazionale;
- Rocco Della Luna, su delega della UILTUCS/UIL Nazionale;

*JB*

### Premesso che:

- a) in data 03/04/2020, a mezzo PEC, le succitate OO.SS ricevevano lettera di apertura della procedura di accesso al Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19" così come previsto all'art. 19, Capo I, Titolo II del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- b) l'Azienda opera nel settore terziario per l'erogazione di servizi amministrativi e tecnici e applica il CCNL Studi professionali – Confprofessioni;
- c) scopo dell'incontro odierno è l'esame della situazione aziendale, fortemente condizionata dalle conseguenze della pandemia in atto. Il rappresentante aziendale comunica, come anticipato nella PEC del 3° aprile 2020, che gli scenari economici nazionali e internazionali sono stati fortemente condizionati dalla pandemia da Covid-19 che ha reso praticamente impossibile la prosecuzione delle attività produttive. L'emergenza legata alla diffusione del contagio ha determinato un blocco delle attività economiche su scala internazionale. Alla sospensione delle attività commerciali sull'intero territorio nazionale italiano, ai sensi dell'art.1 del DPCM del 11/03/2020, hanno fatto seguito le restrizioni e/o chiusure disposte dai governi stranieri. Tutto ciò ha prodotto un notevole progressivo rallentamento nelle attività lavorative dei vari clienti.
- d) La Società eroga principalmente servizi a terzi in materia di consulenza tecnica afferenti la cantieristica e l'installazione di impianti che, a fronte delle restrizioni normative legate al contenimento della pandemia, sono stati in larga parte sospesi.  
Tale circostanza ha ridotto al minimo l'attività aziendale causandone il blocco per interi periodi. La presente situazione emergenziale, imprevedibile e imprevedibile, indipendente da scelte aziendali, rappresenta una causa di forza maggiore dovuta ad un evento oggettivamente non evitabile;
- e) le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
- f) le OO.SS., al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, richiedono che tale indennità sia anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante, alla fine di ciascun periodo di paga;
- g) l'Azienda accetta quanto richiesto dalle OO.SS.;

### tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:


- Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 2 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di

Fondo Integrazione Salariale coperto da **assegno ordinario** per la durata massima di 9 (nove) settimane, con causale "COVID-19 nazionale", a far data dal 17 Marzo 2020 e per un numero massimo di dipendenti pari a 12 unità (come da prospetto allegato) e per un totale di ore settimanali massime pari a 480 ore;

- Le parti convengono che il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto dall'azienda alle ordinarie scadenze di paga e successivamente conguagliato mediante flussi UNIEMENS;
- In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di FIS, in modo equo, con un preavviso di almeno 12 ore.
- Le parti convengono che la sospensione/riduzione avverrà preferibilmente su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive;
- Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni Sindacali di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate.
- Le parti concordano, infine, che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- L'azienda informata circa le misure poste a sostegno del settore dalla bilateralità, essendo regolare nella contribuzione, presenterà istanza ad E.Bi.PRO., nelle modalità e nei tempi che l'ente indicherà.


Letto, confermato e sottoscritto

**PERRONE ASSOCIATI soc. coop. a r.l.**




LE OO.SS.

- Marcella Conese -  
FILCAMS - CGIL



FISASCAT-CISL



ULTIUCS-UIL